

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI

(emanato con D.R. n. 851, prot. 14972 – I/3 del 17.10.2011)

### INDICE

Articolo 1 (Ambito di operatività )	pag. 1
Articolo 2 (Programmazione didattica e attribuzione di incarichi senza bando di selezione)	pag. 1
Articolo 3 (Attribuzione di incarichi con bando di selezione)	pag. 2
Articolo 4 (Retribuibilità e durata degli incarichi di cui all'art. 3)	pag. 2
Articolo 5 (Criteri e modalità di selezione)	pag. 3
Articolo 6 (Affidamento incarichi didattici sulla base di convenzioni con Enti pubblici o Istituzioni di ricerca)	\ pag. 4
Articolo 7 (Incarichi a docenti stranieri)	pag. 4
Articolo 8 (Conferimento dell'incarico)	pag. 4
Articolo 9 (Obblighi dei soggetti incaricati)	pag. 4
Articolo 10 (Disposizioni per i contratti di insegnamento)	pag. 5
Articolo 11 (Norme finali e transitorie)	pag. 5

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI

### **Articolo 1**

(Ambito di operatività)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici a personale interno ed esterno al sistema universitario per l'espletamento delle attività didattiche nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale attivati dall'Università degli Studi di Foggia.
2. Il conferimento degli incarichi didattici a personale interno ed esterno al sistema universitario per l'espletamento delle attività didattiche nelle Scuole di Specializzazione attivate dall'Università degli Studi di Foggia è disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.
3. Gli "Organi competenti in materia di didattica" (in seguito denominati Organi competenti) cui lo Statuto attribuisce la competenza in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica, possono conferire, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, incarichi didattici secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

### **Articolo 2**

(Programmazione didattica e attribuzione di incarichi senza bando di selezione)

1. Gli Organi competenti, nel rispetto della normativa vigente, adottano, per ogni anno accademico, specifica delibera indicante per ciascuna attività formativa il S.S.D., i crediti formativi, l'impegno orario, il periodo e, in caso di incarico retribuito, l'ammontare del compenso.
2. Gli Organi competenti, in base alla propria programmazione didattica e tenuto conto dell'afferenza dei professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti da ricoprire, nonché delle loro specifiche competenze didattico-scientifiche, senza bando di selezione, attribuiscono gli incarichi didattici ai professori ed ai ricercatori ad essi assegnati, provvedendo nell'ordine a:
  - a) assegnare il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo, secondo le prescrizioni orarie vigenti relative alla didattica frontale, di norma, non oltre 120 ore. Tale limite delle 120 ore potrà essere superato esclusivamente al fine di rendere compatibile l'attribuzione del carico didattico con l'articolazione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di studio. I Responsabili degli Organi competenti dovranno attestare, al termine di ogni anno accademico, il carico didattico effettivamente svolto dai professori, dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale;
  - b) affidare un corso o un modulo curriculare ai ricercatori ex art. 24 della legge 240/10 e, con il loro consenso, ai ricercatori a tempo indeterminato, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge 341/90 e s.m.i., verificata la coerenza della qualificazione didattico-scientifica dei candidati rispetto all'insegnamento da affidare.  
Ai ricercatori a tempo indeterminato, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge 341/90 e s.m.i. è attribuito, ai sensi del comma 4 - art. 6 della legge 240/10, il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi e moduli curricolari. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. I Responsabili degli Organi competenti dovranno stilare ogni anno, al momento dell'attribuzione ai soggetti suindicati di corsi o moduli curricolari, un elenco di quanti hanno ricevuto il conferimento del titolo in parola in modo che l'Amministrazione Centrale possa attestarlo negli atti curricolari dei singoli. Il titolo di professore aggregato non può essere spendibile nel caso in cui i corsi e i moduli curricolari affidati non siano stati effettivamente svolti. A tal fine, il Responsabile dell'Organo competente deve

comunicare tempestivamente all'Amministrazione Centrale il mancato svolgimento di tali corsi e moduli.

Ai ricercatori a tempo indeterminato, sarà attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una retribuzione aggiuntiva sulla base di criteri e modalità stabiliti dagli Organi di Governo;

c) affidare, con il loro consenso ed ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 382/80, i restanti corsi e moduli curriculari ai professori e ai ricercatori.

### **Articolo 3**

(Attribuzione di incarichi con bando di selezione)

1. Per l'attribuzione degli incarichi che non siano ricoperti con le modalità di cui al precedente art. 2, gli Organi competenti, attraverso bando, attivano apposite procedure selettive finalizzate all'affidamento degli insegnamenti vacanti mediante l'attribuzione di supplenze ai professori universitari e ai ricercatori.

2. Limitatamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e sulla base di Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Puglia e l'Università degli studi di Foggia, l'Organo competente, attraverso bando, attiva apposite procedure selettive finalizzate all'affidamento degli insegnamenti vacanti al personale di cui al precedente comma 1, al personale universitario del ruolo tecnico che svolge funzioni assistenziali (di cui all'art. 6 comma 5 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni) e ai dipendenti del S.S.R.

3. In caso di esito negativo delle procedure di cui ai commi 1 e 2, gli Organi competenti possono, altresì, attivare ulteriori procedure selettive per l'affidamento degli insegnamenti vacanti mediante stipula di contratti di diritto privato con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

4. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, gli Organi competenti possono, inoltre, attivare ulteriori procedure selettive per la stipula di contratti di diritto privato con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

5. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi 3 e 4 coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o che siano conviventi con un professore o un ricercatore appartenente all'Organo competente che indice la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 4**

(Retribuibilità e durata degli incarichi di cui all'art. 3)

1. Le supplenze possono essere conferite a titolo gratuito oppure a titolo oneroso sulla base delle disponibilità di bilancio e nella misura stabilita dalla normativa vigente.

2. L'affidamento di cui al comma 2 del precedente art. 3 è a titolo oneroso e il compenso da corrispondere è a carico delle strutture sanitarie presso le quali avviene la formazione.

La durata dell'affidamento è stabilita sulla base delle specifiche esigenze didattiche dell'Organo competente.

3. I contratti di cui al comma 3 del precedente articolo 3 possono essere stipulati:

- a titolo gratuito esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, secondo le modalità e i criteri di utilizzo stabiliti dagli Organi di Governo;

- a titolo oneroso sulla base delle disponibilità di bilancio e nella misura stabilita dalla normativa vigente.

I predetti contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni; la prosecuzione dell'incarico negli anni accademici successivi al primo è subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta e al persistere dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto.

4. I contratti di cui al comma 4 del precedente articolo 3 possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso sulla base delle disponibilità di bilancio e nella misura stabilita dalla normativa vigente. La durata dei contratti è stabilita sulla base delle specifiche esigenze didattiche degli Organi competenti e sono rinnovabili fino ad un periodo complessivo di cinque anni.

## **Articolo 5**

(Criteri e modalità di selezione)

1. Il Responsabile dell'Organo competente avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico-disciplinare di riferimento, il numero di crediti formativi, il numero di ore di attività;
- b) l'eventuale compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web dell'Organo competente;
- d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili;

2. Ai fini della selezione, di cui all'art. 3 comma 3, costituiscono titoli di preferenza da valutare nell'ordine sotto riportato:

- a) attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti culturali attinenti;
- b) attività didattica già svolta in ambito accademico.

Ai fini della selezione, di cui all'art. 3 comma 4, costituiscono titoli di preferenza da valutare nell'ordine sotto riportato:

- a) il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, purché pertinenti all'attività da svolgere;
- b) attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti culturali attinenti;
- c) attività didattica già svolta in ambito accademico.

3. Alle domande, che dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Organo competente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) curriculum dell'attività didattica, scientifica e/o professionale;
- 2) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dall'Organo competente;
- 3) (per i dipendenti pubblici in servizio presso altre amministrazioni) nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta.

4. Le valutazioni comparative sono svolte dall'Organo competente.

Ultimate le procedure selettive, l'Organo competente formula le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.

L'esito della selezione è reso pubblico sulla pagina web dell'Organo competente.

I partecipanti alla selezione possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni dell'Organo competente entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione.

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.

Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

### **Articolo 6**

(Affidamento incarichi didattici sulla base di convenzioni con Enti pubblici o Istituzioni di ricerca)

1. Sulla base di specifiche convenzioni con Enti pubblici o Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593 l'Organo competente può affidare incarichi didattici, mediante stipula di contratti di diritto privato, ai dipendenti dei predetti Enti e Istituzioni, con le modalità stabilite nell'ambito delle convenzioni.

2. L'affidamento può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni.

3. I predetti contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente, compatibilmente con la durata della convenzione, per un periodo massimo di cinque anni; la prosecuzione dell'incarico negli anni accademici successivi al primo è subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta e al persistere dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto.

### **Articolo 7**

(Incarichi a docenti stranieri)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Organo competente può proporre al Rettore l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nella pagina web [www.unifg.it](http://www.unifg.it).

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando i fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni; comunque il trattamento economico deve essere determinato sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

### **Articolo 8**

(Conferimento dell'incarico)

1. Gli incarichi affidati a titolo gratuito a qualsiasi soggetto interno al sistema universitario ed ai dipendenti del S.S.R. sono conferiti direttamente dall'Organo competente; viceversa, gli incarichi a titolo gratuito affidati a tutti gli altri soggetti, compresi i dipendenti degli Enti pubblici o delle Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593, sono conferiti dal Rettore mediante stipula di contratto di diritto privato.

2. Gli incarichi affidati a titolo oneroso sono conferiti dal Rettore con proprio provvedimento, nel caso di supplenze, ovvero mediante stipula di contratto di diritto privato.

3. L'efficacia del contratto di cui all'art. 3 - comma 3 è subordinata alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale del titolare del contratto di insegnamento accertata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

### **Articolo 9**

(Obblighi dei soggetti incaricati)

1. I soggetti incaricati sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dell'Organo competente e di Corso di studio, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, alla partecipazione agli esami di profitto e di laurea, alla

documentazione dell'attività svolta nonché agli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento.

2. I soggetti incaricati, sono tenuti, altresì, all'osservanza del Codice di autoregolamentazione dell'Università degli studi di Foggia.

### **Articolo 10**

(Disposizioni per i contratti di insegnamento)

1. La partecipazione del professore a contratto agli organi accademici è disciplinata dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dai Regolamenti dell'Organo competente.

2. Ai contratti si applicano gli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.

L'Università per il periodo della prestazione provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

3. Nel caso in cui l'attività prestata si configuri come attività di collaborazione coordinata e continuativa, il contraente deve essere iscritto ad apposita gestione separata presso l'INPS e il corrispettivo dovuto è assoggettato al contributo di cui alla Legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di una partita IVA e che l'oggetto della stessa prestazione rientri nell'alveo della professione esercitata, il corrispettivo contrattuale è da intendersi comprensivo di IVA e, pertanto, l'interessato dovrà emettere regolare fattura, ai sensi del D.P.R. 633/1972.

4. I titolari di un contratto di insegnamento non possono far precedere al loro nome e cognome il titolo di "Professore", ma possono far seguire l'indicazione "Professore a contratto di...", (specificando la materia di insegnamento) per tutto l'anno accademico e non oltre il completamento dell'ultima sessione d'esame dell'anno accademico per cui è stato stipulato il contratto.

5. La stipula dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

### **Articolo 11**

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di emanazione del Decreto del Rettore.

2. Nelle more della definizione da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo dei criteri di identificazione degli "esperti di alta qualificazione" in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, si prescinde dalla preventiva verifica di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui al comma 3 del precedente articolo 8.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.